APPROVAZIONE DEGLI ATTI STIPULATI IN BERLINO, TRA L'ITALIA, LA GERMANIA, LA BULGARIA, LA CROAZIA E L'UNGHERIA, IL 22 LUGLIO 1942, SULLA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE DELL'EX STATO JUGOSLAVO E SU TALUNE ALTRE QUESTIONI FINANZIARIE CON ESSA COLLEGATE

Art. 8 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)

Le garanzie reali per debiti finanziari su beni patrimoniali che sono stati assegnati ad uno degli Stati acquirenti, si estinguono.

Versione in vigore dal 23 marzo 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, tra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate
Estremi	Legge 14 dicembre 1942, n. 1828
Partizione	Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-atti-stipulati-in-berlino-tra-l-italia-la-germania/accordo-sistemazione-patrimoniale-ex-stato-jugoslavo-e-quest-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

jugoslavo e questioni finanziarie collegate)